



Provincia di Udine
Provincie di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E DAGLI IMPIANTI E/O DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI INERTI NON PERICOLOSI E DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (DERIVANTI DA ATTIVITA' SPECIFICHE) AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del predetto D. Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che in Parte I di Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono riportati gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, in particolare, anche le emissioni provenienti dai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore che è diverso dal gestore dello stabilimento;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da impianti fissi e da dispositivi mobili utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento, debbano essere autorizzati per le emissioni in atmosfera;

VISTA la Direttiva della Giunta Provinciale n. 4-2008 di Reg. che ha rilasciato il nulla osta alla adozione delle autorizzazioni di carattere generale per: attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti effettuate in modo non occasionale, in un luogo a ciò adibito e in assenza di un impianto; anche se tali impianti non sono inclusi nell'elenco di

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

impianti ed attività in di cui alla deroga alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06, e comunque significativamente presenti nel territorio provinciale;

VISTO che il comma 3 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell'apposito decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell'art. 271 comma 4;

RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti esistenti e nuovi, per gli stabilimenti trasferiti e per le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all' Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO l'Art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006;

VISTO l'Art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 Giugno 2007;

RITENUTO di adottare un'autorizzazione di carattere generale per le emissioni provenienti da impianti fissi e da dispositivi mobili utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento ed, in particolare, per le emissioni dagli impianti e/o attività di cui sopra di: produzione di calcestruzzo, trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) riportati nell'allegato 1 del presente provvedimento in quanto trattasi di attività significativamente presenti nel territorio provinciale;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti fissi e dei dispositivi mobili esistenti, utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento, che si occupano di: produzione di calcestruzzo, trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) riportati nell'allegato 1 del presente provvedimento già autorizzati in via ordinaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., possono aderire all'autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'autorizzazione stessa;

VISTO il D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

DETERMINA

ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per autorizzare le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi e da dispositivi mobili, utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento, ed, in particolare, per le emissioni dagli impianti e/o attività di cui sopra di: produzione di calcestruzzo, trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) riportati nell'allegato 1 del presente provvedimento. I gestori degli impianti e/o delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti. L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi:

- ☐ nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
- ☐ nel caso in cui siano utilizzate nelle attività le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs. n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- ☐ qualora gli impianti di produzione di calcestruzzo e gli impianti e/o le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) di cui all'allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ☐ nel caso in cui le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) di cui all'allegato 1 vengano svolte all'interno di cave di roccia;
- ☐ nel caso in cui gli impianti di produzione di calcestruzzo e gli impianti e/o le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) di cui all'allegato 1 siano sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i (sono inclusi gli impianti soggetti a procedura di screening).

La presente autorizzazione generale non si applica, anche, nel seguente caso:

- ☐ nel caso in cui gli impianti di produzione di calcestruzzo e gli impianti e/o le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) di cui all'allegato 1 siano soggetti alla normativa di cui gli artt. 208 o 210 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 4

I gestori degli impianti e/o delle attività compresi nel predetto Allegato 1, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione degli impianti e/o delle attività, modifica sostanziale degli impianti e/o delle attività, trasferimento degli impianti e/o delle attività da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale) e al Comune ove ha sede lo stabilimento.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione degli impianti e/o delle attività, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio degli impianti e/o delle attività.

ART. 5

I gestori degli impianti o delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

La messa a regime dell'impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

I gestori degli impianti/dispositivi soggetti alle disposizioni di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i. trascorsi 45 giorni dalla data di adesione alla presente autorizzazione a carattere generale possono presentare comunicazione di inizio attività in procedura semplificata ai competenti uffici provinciali. Trascorsi 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, l'impianto si considera a regime, salvo diversa indicazione della ditta.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni, ove previste.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende dovranno eseguire le analisi di autocontrollo ogni 5 anni, ove previste.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. Copia dei certificati analitici, se richiesti dalla Provincia di Udine o da altro organo di controllo preposto, devono essere forniti entro le 24 ore successive alla richiesta, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.

ART. 6

I gestori degli impianti o delle attività esistenti già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale) all'Amministrazione Provinciale e al Comune ove hanno sede gli impianti, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli impianti o delle attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

L'autorizzazione alle emissioni di cui si era in possesso si considera decaduta allo scadere dei 90 giorni.

ART. 7

I gestori degli impianti e/o delle attività esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni, ove previste.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo, se previste.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. Copia dei certificati analitici, se richiesti dalla Provincia di Udine o da altro organo di controllo preposto, devono essere forniti entro le 24 ore successive alla richiesta, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.

ART. 8

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ART. 9

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 10

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'adesione all'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale) da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purché l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della domanda di adesione per subentro, l'adesione all'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART. 11

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART. 12

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione.

I gestori degli impianti fissi e dei dispositivi mobili, utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento, ed, in particolare, degli impianti e/o delle attività di cui sopra di: produzione di calcestruzzo, di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART.13

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.14

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 15

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART.16

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

I gestori degli impianti fissi e dei dispositivi mobili, utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento, ed, in particolare, degli impianti e/o delle attività di cui sopra di: produzione di calcestruzzo, di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) non sono esonerati dagli eventuali adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa di settore (come parte III e parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. M. 05/02/98 e s.m.i.). Gli stessi gestori possono svolgere le attività stesse solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

ART. 17

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ART. 18

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

<i>La modulistica citata è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale</i>

Allegato 1

Autorizzazione di Carattere Generale per le Emissioni in Atmosfera provenienti dagli impianti di produzione di calcestruzzo e dagli impianti e/o dalle attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi e di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività specifiche) ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1 Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti fissi e dai dispositivi mobili, utilizzati in modo occasionale e non occasionale dallo stesso gestore dello stabilimento e in modo non occasionale da un gestore diverso da quello dello stabilimento di:

1) trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti non pericolosi che svolgono le seguenti attività:

- movimentazione, trasporto e scarico del materiale;
- seconda lavorazione (cubettatura, piastrellatura, taglio, ecc.);
- finitura (spazzolatura, levigatura, satinatura, lucidatura, bocciardatura, fiammatura, sabbiatura, granigliatura, ecc.);
- lavorazione degli scarti (frantumazione, macinazione, vagliatura, ecc.);
- movimentazione e stoccaggio delle materie finite, semifinite e degli scarti;
- stoccaggio dei prodotti finiti;
- stoccaggio dei materiali in silos.

2) trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti non pericolosi che svolgono le seguenti attività:

- conferimento, accettazione e scarico dei rifiuti;
- stoccaggio dei rifiuti;
- cernita dei materiali estranei (legno, plastica, ecc.);
- omogeneizzazione del materiale;
- macinazione e frantumazione primaria e secondaria dei rifiuti;
- deferrizzazione;
- vagliatura;
- movimentazione e stoccaggio dei prodotti finiti, delle materie prime secondarie (MPS) e dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
- stoccaggio dei materiali in silos.

3) produzione calcestruzzo che svolgono le seguenti attività:

- movimentazione di materie prime, di prodotti ausiliari e rifiuti (sabbia, ghiaia, gesso, cemento, ceneri, additivi vari);
- stoccaggio del materiale in sili, tramogge, cumuli;
- dosaggio e impasto degli ingredienti per il confezionamento del calcestruzzo;
- carico delle autobetoniere.

2 Prescrizioni

2.1 Qualità e quantità dei materiali utilizzati

I materiali che possono essere utilizzati sono materiali lapidei ed inerti e rifiuti non pericolosi provenienti da:

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

- attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli);
- scavi e sbancamenti (terre e rocce da scavo, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
- demolizioni edilizie ed industriali esenti da amianto (laterizi e calcestruzzi, armati e non, intonaci, materiale da rimozione di platee e pavimentazioni stradali);
- industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
- attività di macinazione e micronizzazione del carbonato di calcio e marmo.

Possono essere, inoltre, utilizzati additivi vari (fluidificanti, elasticizzanti, antigeli, modificatori di viscosità) e ceneri.

I materiali ed i prodotti ausiliari utilizzati non possono contenere solventi organici a cui siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei materiali e dei prodotti ausiliari utilizzati devono essere allegate alla domanda di adesione all'autorizzazione generale

La stima del consumo annuo dei materiali e dei prodotti ausiliari deve essere allegata alla domanda di adesione all'autorizzazione generale (per l'invio del consumo annuo è disponibile il modello di **Tabella 1**).

Prodotti/materiali in ingresso	Tipologia	Stima % SOV media (se presente SOV)	Stima quantità utilizzata annualmente in kg

Tabella 1: stima del consumo annuo dei materiali e dei prodotti ausiliari.

2.2 Prescrizioni relative all'esercizio delle attività che possono generare emissioni in atmosfera

Trasporto, carico e scarico dei materiali che possono generare polveri

Per il trasporto dei materiali che possono generare polveri devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni polverulenti dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. Nel caso non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte e qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri si dovrà ricorrere all'utilizzo di acqua nebulizzata al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse.

Qualora, nella movimentazione dei materiali che possono generare polveri tramite nastri trasportatori, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta assicurando, nei tubi di scarico, la più bassa velocità conseguibile per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio utilizzando deflettori oscillanti. In alternativa possono essere utilizzati sistemi di nebulizzazione.

Per il carico e lo scarico dei materiali che possono generare polveri devono essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento ed in particolare nei seguenti punti:

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatori,
- attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica senza possibilità di convogliamento e abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse.

Le aree non pavimentate destinate alla circolazione dei mezzi (aree di transito e manovra, piazzali, ecc.) e alle lavorazioni, devono essere dotate di un idoneo impianto di nebulizzazione, fisso o mobile, atto a mantenere le superfici umide ed esenti da emissioni diffuse di polveri, o in alternativa devono essere pavimentate.

In assenza di pavimentazione deve essere predisposto un sistema di lavaggio delle ruote di tutti i mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinamento di polveri.

Le aree pavimentate con materiali impermeabili destinate alla circolazione dei mezzi (aree di transito e manovra, piazzali, ecc.) e alle lavorazioni devono essere periodicamente pulite con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Deve essere imposto l'obbligo, mediante l'apposizione di idonea segnaletica, di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali.

Deve essere prevista la copertura dei camion in entrata ed in uscita dallo stabilimento durante il trasporto dei materiali che possono generare emissioni di polveri diffuse.

Stoccaggio di materiali che possono generare polveri

Lo stoccaggio dei materiali che possono generare polveri diffuse potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- in sili dotati di un idoneo sistema di abbattimento;
- in cumuli che, qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, devono essere umidificati tramite sistemi di nebulizzazione in particolare nelle giornate secche e ventose. Gli ugelli nebulizzatori dovranno essere posizionati in modo idoneo ed in numero adeguato;
- in cumuli i cui lati e sommità devono essere coperti tramite teli, stuoie, ecc.

Trattamento, produzione e manipolazione di materiali che possono generare polveri

I macchinari utilizzati per le attività di preparazione o di produzione (come la frantumazione, la cernita, la macinazione e la vagliatura) che possono generare polveri devono essere incapsulati.

Nel caso in cui l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri le emissioni polverulenti dovranno essere convogliate a un idoneo impianto di abbattimento.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte e qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, durante le fasi di frantumazione, di cernita, di movimentazione e di vagliatura si dovrà ricorrere ad idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la formazione di polveri diffuse (ad esempio con l'utilizzo di acqua nebulizzata). Nel caso si utilizzino ugelli nebulizzatori, questi dovranno essere presenti in numero adeguato e nei punti di maggior criticità degli impianti (ad esempio nelle zone di introduzione, di estrazione e di trasferimento dei materiali, ecc.).

Entro 6 mesi dalla data di avvio delle attività dei nuovi stabilimenti e nei casi di particolare criticità degli stabilimenti esistenti, la ditta dovrà piantumare il margine perimetrale dell'unità produttiva con vegetazione arbustiva in grado di realizzare una fascia fitta di vegetazione di altezza adeguata con capacità di intercettazione delle polveri sulle foglie.

2.3 –Valore limite

Le emissioni convogliate devono rispettare il valore limite di emissione di **Tabella 2:**

<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite</i>
--------------------------	-----------------------------

	(mg/Nm ³)
<p align="center">Polveri <i>Fasi di movimentazione, cernita, frantumazione, macinazione, micronizzazione, vagliatura, silos*</i></p>	10**

Tabella 2: valore limite di emissione

**silos*

Le operazioni di stoccaggio dei materiali in silos devono essere presidiate da un idoneo sistema di depolverazione dell'aria movimentata.

Nel caso in cui gli impianti/dispositivi siano nuovi le emissioni provenienti dai silos dovranno essere, dopo opportuna depolverazione, convogliate in atmosfera tramite condotto campionabile in conformità alla norma UNI 10169:2001. Tali impianti dovranno essere campionati qualora la durata delle operazioni di carico e scarico consenta il rispetto delle prescrizioni della norma UNI EN 13284-1:2003.

Nei casi in cui i silos non siano campionabili secondo le norme UNI 10169:2001 e UNI EN 13284:2003 e contestualmente siano presenti impianti di abbattimento tali da garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%, il valore limite per le polveri si intende rispettato senza la necessità di effettuare il campionamento.

** Nel caso in cui i materiali lavorati contengono Silice libera cristallina il valore limite da rispettare per le polveri è di 5 mg/Nm³.

2.4 – Sistemi di abbattimento delle emissioni

Nel caso in cui le polveri derivanti dalle operazioni descritte nel **Par. 1** siano aspirate e convogliate in atmosfera, deve essere installato un sistema di depolverazione a secco (come filtro a maniche, filtro a cartucce, ciclone/multiciclone, ecc...) oppure a umido (come scrubber a torre, scrubber venturi, ecc...) tale da garantire un'efficienza di filtrazione superiore al 90%.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale. Sono disponibili per l'invio dei dati tecnici i modelli delle **Tabelle 3 e 4**.

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Efficienza captazione %	

Tabella 3: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Tabella 4: scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e riportato in **tabella 5**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale					
Autorizzazione alle emissioni in atmosferan°del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

Tabella 5: registro manutenzione sistemi di abbattimento

Note alla tabella: devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dei sistemi di abbattimento

2.5 - Periodicità dei controlli

Le aziende, qualora soggette, devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti e/o delle attività (nel caso di impianti e/o attività nuovi, trasferiti o soggetti a modifica sostanziale), o entro 120 giorni dalla data di adesione alla presente autorizzazione a carattere generale nel caso di impianti e/o attività esistenti già autorizzati. Per messa a regime si intende la conduzione degli impianti e/o delle attività nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche i gestori degli impianti e delle attività esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Tutte le aziende soggette dovranno poi eseguire controlli periodici ogni cinque anni dalla campagna di rilevamento iniziale.

2.6 - Metodi di analisi e di campionamento

Per gli impianti e/o attività esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in **Tabella 6**.

UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
---------------------------	--

UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 15259:2008	Qualità dell'aria Misurazione di emissione da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.

Tabella 6: metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti e/o le attività nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La valutazione della conformità dei valori misurati al valore limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti e/o le attività esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti e/o le attività nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13284-1:2003 (punto 5.3 e Allegato C). L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Nota: dovranno essere considerati eventuali aggiornamenti normativi in sostituzione dei metodi riportati.

2.7 – Guasto

Determina Dirigenziale 2010/10272 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 20/12/2020

Se si verifica anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento (tabella 5). La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto (numeri di fax: 0432/279859 e 0432/279875) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

2.8 – Registrazioni

Il gestore deve conservare nella sede in cui sono localizzati gli impianti/i dispositivi, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

<i>La modulistica è disponibile sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale www.provincia.udine.it</i>

IL DIRIGENTE dell'Area Ambiente
Dott. Marco Casasola

Responsabile del procedimento
Istruttore tecnico

Dott. Marco Santarossa
Ing. Elena Biasin